

Comune di S. MARGHERITA LIGURE (GENOVA)

Piazza Mazzini n. 46 - TEL. 0185/205.1 - FAX 0185/280982
www.comune.santa-margherita-ligure.ge.it

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E
BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Art. 1 Oggetto dell’appalto

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore del Comune di S. Margherita Ligure, prestato da soggetti iscritti nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui agli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese assicurazione o di riassicurazione.

L’impresa aggiudicataria del servizio svolgerà l’attività di consulenza, assistenza e collaborazione sia nella fase di determinazione del contenuto dei contratti assicurativi sia nella fase della loro gestione ed esecuzione.

Alla scadenza del rapporto contrattuale il diverso soggetto che dovesse aggiudicarsi il servizio di brokeraggio subentrerà nella gestione delle polizze in corso a quella data. L’impresa aggiudicataria del presente servizio rimarrà obbligata a compiere quanto è necessario affinché il nuovo aggiudicatario possa subentrare nella gestione del servizio.

Art. 2 Caratteristiche del servizio

Sono richieste le seguenti prestazioni indicate in via esemplificativa e non esaustiva:

1. identificazione, analisi e valutazione dei rischi e delle problematiche ad essi collegate connessi all’attività del Comune da rendere attraverso la redazione di un elaborato scritto da aggiornarsi in occasione della stipulazione delle singole coperture assicurative proposte o richieste;
2. analisi delle polizze esistenti, verifica della loro adeguatezza in termini tecnici e giuridici, ed individuazione delle coperture occorrenti ivi compresi suggerimenti per l’elaborazione di disposizioni specifiche conseguenti a modifiche normative o imputabili all’andamento del mercato assicurativo e/o agli eventi dannosi avvenuti, con elaborazione di una proposta di programma assicurativo finalizzato alla ottimizzazione delle coperture assicurative occorrenti e limitazione dei costi a carico del Comune di S. Margherita Ligure;
3. effettuazione, nei casi richiesti, di indagini di mercato ed assistenza nelle procedure per l’individuazione delle imprese assicurative contraenti e delle condizioni finanziarie più vantaggiose;
4. assistenza continuativa al Comune in ordine alle varie problematiche assicurative che emergono nello svolgimento dell’attività dello stesso, con individuazione delle soluzioni ottimali da attivare;
5. assistenza e, ove richiesto, partecipazione alla commissione di gara, sulla base dei dati forniti dal Comune e del programma assicurativo di cui al precedente punto 2, nello svolgimento delle gare, per i contratti assicurativi che lo richiedono, con redazione della documentazione necessaria (capitolati d’oneri, bando di gara, lettera-invito ecc.), predisposizione di un’apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie società assicuratrici, evidenziando quelle che hanno

espresso il miglior rapporto di qualità/prezzo e verifica di conformità dei contratti ai capitolati e alle offerte, nonché nella fase contrattuale dei servizi assicurativi medesimi;

6. gestione dei contratti assicurativi, con il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze dei premi e ogni altra connessa attività amministrativo-contabile inerente gli obblighi verso le compagnie assicurative;

7. gestione dei sinistri attivi e passivi: trattazione per conto e nell'interesse del Comune di S. Margherita Ligure delle pratiche relative ai sinistri occorsi durante il periodo contrattuale, nonché a quelli già verificatisi e pendenti alla data di conferimento dell'incarico, adoperandosi per l'interruzione della prescrizione e segnalazione anticipata dei termini di decadenza, al fine di giungere all'ottimizzazione dei tempi di liquidazione da parte delle Compagnie Assicuratrici delle somme spettanti, sia nei confronti del comune che verso i terzi danneggiati, nonché report periodico sull'andamento dei sinistri corredato da valutazioni tecniche e proposte;

8. segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti e pagamenti (anche in via di anticipazione) dei premi assicurativi in nome e per conto del Comune, comunicazione degli elementi necessari per la fornitura dei dati di regolazione, adeguamento dei valori assicurativi, variazioni contrattuali; il Broker dovrà provvedere alla trasmissione dei premi alle compagnie assicuratrici entro i termini necessari a garantire al Comune la continuità della copertura assicurativa;

9. consulenza, aggiornamento in ordine alle problematiche sulle garanzie fideiussorie e sulle coperture assicurative da chiedere agli appaltatori di lavori pubblici ed ai fornitori di beni e servizi con particolare riferimento a quelle previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici", ovvero agli altri soggetti che intrattengano rapporti contrattuali e/o concessori con il Comune;

10. elaborazione di un rapporto annuale che, in relazione agli elementi principali del programma assicurativo di cui al punto 2), evidenzia gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine al fine di ottimizzare il rapporto qualità/prezzo. In tale fase il broker dovrà ove necessario, aggiornare la proposta di programma assicurativo, descrivendo l'attività da svolgere nel successivo anno e aggiornando i costi che la realizzazione del programma comporterà nei bilanci dell'Ente;

11. incontri di formazione e/o informazione, se richiesti dall'Ente, sui seguenti argomenti: responsabilità civile e amministrativa nella pubblica amministrazione; responsabilità contabile degli amministratori e dei dipendenti del Comune; coperture assicurative previste dalla normativa (nazionale e regionale) in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; coperture assicurative previste dai contratti collettivi di lavoro del comparto regioni-autonomie locali; gestione sinistri;

12. supporto e consulenza, anche con la resa di pareri preventivi in forma scritta, a tutte le strutture organizzative del Comune, per il tramite del servizio preposto, su questioni in materia assicurativa o attinente, con particolare ma non esaustivo riferimento a:

- individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché nella successiva verifica della corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni del capitolato;
- problematiche di carattere assicurativo derivanti dall'attuazione del D.Lgs. n. 626/1994 e ss.mm. in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro;
- individuazione degli obblighi da porre a carico di terzi che stipulano con il Comune convenzioni o contratti di vario tipo, nonché verifica della corrispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione o del contratto;
- individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei locatari, occasionali o continuativi, di impianti, alloggi o beni comunali.

13. ogni ulteriore consulenza ed assistenza che si rendesse necessaria nel corso dell'incarico, ivi compresa quella necessaria per elaborare gli strumenti finanziari e contabili dell'Ente per gli aspetti assicurativi (Bilanci e relazioni allegate, PEG, rendiconti della gestione, stato di attuazione degli obiettivi, ecc.).

Art. 3
Situazione assicurativa del Comune di S. Margherita Ligure

A titolo informativo, si precisa che i premi anticipati per l'esercizio 2008 dal Comune di S. Margherita Ligure per i contratti assicurativi sono i seguenti:

Ramo	Scadenza	Premio annuale
Infortunio centro giovanile	31/12/2008	1.037,00
RCT/O	31/12/2008	41.600,00
Incendio	31/12/2008	9.476,00
Kasko	31/12/2008	1.484,76
Tutela Legale	31/12/2008	5.947,00
Furto	31/12/2008	1.435,96
Infortunio cumulativa	31/12/2008	8.045,83
Elettronica	31/12/2008	436,00
RCA libro matricola	31/12/2008	22.083,38
RC INQUINAMENTO	31/12/2008	1.568,00
RC patrimoniale amm.ri e dipendenti	31/12/2008	22.767,00
ALL RISKS Villa Durazzo	31/12/2008	7.558,88
Statua Benetton	31/12/2008	500,00

Art. 4
Requisiti per la partecipazione alla gara

Sono ammessi a partecipare alla presente gara i concorrenti che:

- siano iscritti al registro della Camera di Commercio per attività avente come oggetto la mediazione assicurativa o riassicurativa;
- siano iscritti al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui agli articoli 108 e seguenti del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209);
- non si trovino in nessuna delle condizioni di cui all'articolo 38 del D. Lgs. 163/2006;
- abbiano svolto nel triennio precedente (anni 2005-2006-2007) attività di brokeraggio a favore delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma, 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fra le quali almeno dieci comuni, di cui almeno uno con popolazione non inferiore a 10.000 abitanti, per un volume complessivo di premi intermediati almeno pari a Euro 2.500.000,00.

Art. 5
Durata del rapporto contrattuale

La durata del contratto è prevista per il periodo 1/3/2009-29/02/2012, salvo rinnovo espresso ove consentito dalla normativa vigente.

In caso di scadenza naturale, o anticipata secondo quanto previsto dal successivo art. 13, il broker, su richiesta dell'Amministrazione, si impegna:

- 1) ad continuare e garantire le prestazioni contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto per il tempo eventualmente necessario al completamento delle procedure di gara, e comunque per un periodo non superiore ai 90 giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo broker o all'Amministrazione;
- 2) a consegnare al Comune o al soggetto indicato dallo stesso tutte le pratiche e i documenti di cui è in possesso in conseguenza dell'incarico svolto.

Art. 6
Corrispettivo

L'incarico di cui al presente capitolato non comporta per il Comune di S. Margherita Ligure nessun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi, o quant'altro, poiché l'opera del broker sarà remunerata, secondo la consolidata consuetudine di mercato, direttamente dalle Compagnie di Assicurazione, (anche nell'ipotesi di selezione del contraente a seguito di gara), con provvigioni calcolate sui premi imponibili relativi ai contratti conclusi con l'Amministrazione Comunale in data posteriore al conferimento del servizio, sulla base dei tassi di provvigione dichiarati in sede di gara.

Dette provvigioni saranno calcolate in conformità alla percentuale indicata dal broker in sede di presentazione dell'offerta relativa alla presente gara, e varranno per tutta la durata del contratto.

Il broker non potrà inoltre richiedere né al Comune di S. Margherita Ligure né alle compagnie di assicurazione con cui il Comune ha stipulato contratti assicurativi, altri compensi, integrazioni o rimborsi di qualsiasi natura, al di fuori della provvigione indicata in sede di offerta, pena la risoluzione di diritto del contratto di brokeraggio assicurativo.

Nessun corrispettivo, obbligazione o garanzia di alcun genere sarà posto a carico del bilancio comunale.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui il Comune non ritenga di procedere alla stipula dei contratti d'assicurazione.

Art. 7
Obblighi del Broker

Il broker nell'espletamento del servizio di cui al presente capitolato dovrà:

- svolgere l'incarico nell'interesse dell'Amministrazione Appaltante nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste da questa fornite;
- garantire delle soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase, esaustive circa la copertura dei rischi che incombono sull'attività dell'Ente e compatibili con le risorse che l'Ente intenderà destinare al riguardo;
- non sottoscrivere documenti contrattuali per conto del Comune per i quali risulterà eventualmente direttamente responsabile;
- garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione, obbligandosi a mettere a disposizione del Comune ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- non avere poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione, ai sensi dell'art. 109, comma 2, lettera b), del D.Lgs 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni private);
- rendersi disponibile agli incontri e riunioni richiesti dal Comune, anche presso la propria sede, comunicati con congruo anticipo, garantendo una presenza minima presso il Comune, su richiesta, per un'ora settimanale.

Sono a carico del broker aggiudicatario:

- tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico;
- i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico;

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli Uffici Comunali, né è in grado d'impegnare in alcun modo l'Ente se non previa esplicita autorizzazione.

Il Broker è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio.

Il Comune si riserva la facoltà di accettare in tutto o in parte le proposte formulate.

In caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo d'impresa, è fatto divieto di sostituzione della Capogruppo in corso di contratto. Inoltre la Capogruppo dovrà individuare un unico referente diretto per l'esecuzione dell'incarico, senza oneri organizzativi od aggravanti di coordinamento in capo al Comune.

L'aggiudicatario dovrà osservare l'obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio di cui all'art.1176, comma 2, del C.C.

Art. 8 Polizza Assicurativa

Il Broker aggiudicatario dovrà dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali propri ovvero per negligenze errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, come previsto dalle disposizioni del Titolo IX, Capo II, art. 110 c. 3 del D.Lgs 209/2005.

Le eventuali variazioni, nonché gli atti di quietanza attestanti il pagamento del premio annuale dovranno essere comunicati periodicamente al Comune.

La polizza deve essere mantenuta operante per tutto il periodo di validità contrattuale, mentre i limiti di copertura ed i massimali previsti dovranno essere conformi alla normativa vigente e tempestivamente adeguati in caso di variazioni.

Il Comune di S. Margherita Ligure ha diritto al risarcimento per eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.Lgs. 209/2005 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker.

Art. 9 Responsabilità del Broker

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare all'Amministrazione comunale; il Broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o funzionari responsabili di servizio.

Il Broker risponde altresì per danni causati anche dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente disciplinare.

Art. 10 Coordinamento con il precedente Broker

Dato atto che fino al 28/2/2009 il Comune di S. Margherita Ligure è assistito da broker assicurativo, l'aggiudicatario dovrà coordinarsi con tale soggetto al fine di acquisire tutte le notizie utili e necessarie al corretto svolgimento dell'incarico.

Art. 11 Deposito cauzionale definitivo

La ditta aggiudicataria dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo, di importo pari al dieci per cento (10%) del valore del contratto.

La cauzione sarà a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento. Il Comune ha diritto di valersi della cauzione nel caso di risoluzione d'ufficio, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'aggiudicatario e per inadempienze derivanti dalla inosservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Il Comune potrà richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della cauzione, qualora questa sia escussa in tutto o in parte, nonché potrà esperire ogni altra azione, nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La fideiussione dovrà essere valida oltre la durata contrattuale, ossia fino a restituzione dell'originale da parte del Comune. Il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato e restituito successivamente al termine del contratto, quando le obbligazioni siano state regolarmente eseguite.

La cauzione potrà essere costituita alternativamente mediante:

a) versamento presso la Tesoreria Comunale BANCA CARIGE – Agenzia di S. Margherita Ligure n.141 – IBAN IT 87E061753218000000580790.

L'Appaltatore, nel caso richieda la restituzione della cauzione tramite bonifico bancario dovrà indicare le coordinate bancarie su cui effettuare il versamento. Le spese dello svincolo sono a carico dell'aggiudicatario;

b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del "Comune di s. Margherita Ligure";

c) fideiussione bancaria;

d) polizza bancaria o assicurativa;

e) polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

La fideiussione o la polizza dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

Art. 12 Subappalto

Data la particolarità del servizio oggetto del presente appalto, è fatto divieto di subappaltare o cedere anche parzialmente il servizio a terzi.

L'aggiudicatario è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente.

La violazione del suddetto divieto comporterà l'immediata risoluzione del contratto.

Art. 13 Risoluzione anticipata del contratto

L'Amministrazione Comunale si riserva di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, previa diffida ad adempiere ed all'esecuzione d'ufficio a spese dell'appaltatore nel caso in cui il Broker risultasse inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente disciplinare e/o nella proposta tecnica ed economica presentate in sede di gara.

In caso di risoluzione del rapporto contrattuale l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio alla ditta che segue nella graduatoria di merito.

Art. 14

Clausola risolutiva espressa

Fermo restando la facoltà di cui al precedente articolo 13, anche in presenza di un solo grave inadempimento, il contratto sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- a) dopo tre contestazioni scritte debitamente motivate e documentate relative a violazioni del presente capitolato speciale d'appalto e a carenze che possano pregiudicare il regolare svolgimento del servizio;
- b) cancellazione dell'impresa aggiudicataria dal registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui agli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 da parte dell'Aggiudicatario e/o in caso lo stesso venga dichiarato fallito.
- c) richiesta di altri compensi, integrazioni o rimborsi di qualsiasi natura, al di fuori della provvigione indicata in sede di offerta

Nella ipotesi di cui alla precedente lettera a), la risoluzione opererà decorsi 15 giorni dalla comunicazione di risoluzione all'appaltatore da parte del Comune.

In pendenza di termine per rendere operativa la risoluzione, l'appaltatore ha l'obbligo di adempiere a tutte le obbligazioni assunte.

Alla risoluzione del contratto conseguirà l'incameramento della cauzione definitiva; in ogni caso l'impresa resta obbligata nei confronti del Comune per il rimborso delle spese occorse e per il risarcimento dei danni.

Art. 15

Sostituzione del legale rappresentante

Le eventuali sostituzioni dei legali rappresentanti dell'aggiudicatario, che si verificassero in corso di contratto, dovranno essere immediatamente comunicate al Comune di S. Margherita Ligure, al quale dovrà altresì essere trasmessa, nel più breve tempo possibile, la documentazione richiesta per i provvedimenti conseguenti.

Art. 16

Aggiudicazione

La gara verrà aggiudicata ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, all'impresa che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per il Comune di S. Margherita Ligure, tenuto conto, della qualità del servizio offerto, valutata in base ai criteri indicati nel bando di gara.

Art 17

Spese contrattuali ed accessorie

Il contratto, sulla base dello schema predisposto dall'Ufficio competente del Comune di S. Margherita Ligure, sarà stipulato dal Segretario Comunale in forma pubblica amministrativa. Faranno carico alla ditta aggiudicataria tutte le spese imposte e tasse, inerenti e conseguenti al contratto.

Art. 18

Luogo di esecuzione e foro competente

L'aggiudicatario dovrà indicare espressamente il domicilio, ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari. Eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti relativamente all'interpretazione ed applicazione od esecuzione del contratto e che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, verranno deferite al giudice ordinario. Il foro competente è quello del Tribunale di Chiavari.

Art. 19

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di contratti pubblici, nonché al D.Lgs. 209/2005, al codice civile, ed alle altre norme applicabili in materia.

Art. 20

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003

In ottemperanza al D.Lgs del 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dati personali) i dati raccolti saranno utilizzati al solo fine dell'espletamento della gara d'appalto di cui al presente Capitolato e dell'esecuzione del conseguente rapporto contrattuale.

In ogni momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all'interessato dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

Il Comune nomina l'appaltatore responsabile in Out-Sourcing (esterno) del trattamento dei dati e pertanto il suddetto appaltatore avrà l'obbligo di attenersi alle indicazioni che saranno impartite dal responsabile comunale e comunicare i nominativi dei dipendenti incaricati del trattamento dei dati.

E' fatto obbligo al Broker di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte del Comune.

In particolare il Broker dovrà:

mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale;

non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento del presente contratto, giusta quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003.

Il Broker dovrà pertanto utilizzare tutte le informazioni e i dati acquisiti per quanto strettamente pertinente e necessario all'adempimento degli obblighi contrattuali assunti con il Comune.